



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

Prot. n. 72005

Padova, 01.10.2018

ATTO Uff.El. nr. 3/2018

Oggetto: Elezione del Presidente della Provincia – Indicazioni sulle modalità per la presentazione delle candidature.

L'UFFICIO ELETTORALE

RICHIAMATE le disposizioni relative al procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 123 del 20.9.2018 con il quale sono state indette - per il giorno 31 ottobre 2018 - le elezioni del Presidente della Provincia;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 124 del 20.9.2018 con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale per le elezioni in parola;

VISTI gli atti n. 1 e n. 2 dell'Ufficio Elettorale;

DATO ATTO che il numero degli aventi diritto al voto (costituenti il corpo elettorale attivo) è pari a n. 1.384 e che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia non deve essere inferiore a n. 208 (almeno il 15% degli aventi diritto al voto).

Tutto ciò premesso,

FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI

Dichiarazione di presentazione della candidati alla carica di Presidente della Provincia

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia viene presentata all'Ufficio Elettorale sulla base del modello pubblicato nell'apposita sezione *“Elezione Presidente”* della home page del sito istituzionale. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura.



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

Soggetti sottoscrittori della candidatura

- 1) sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri Comunali in carica) come individuati con l'atto n.1 dell'Ufficio Elettorale;
- 2) il candidato Presidente non può sottoscrivere la propria candidatura né candidature concorrenti per la medesima elezione;
- 3) ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura per l'elezione del Presidente della Provincia. Nel caso di doppia sottoscrizione per più candidati a Presidente, a parità di data di autenticazione, è considerata valida la sottoscrizione depositata per prima;
- 4) per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data nascita, il comune appartenente al territorio della provincia nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) e gli estremi di un documento di identificazione in corso di validità;
- 5) la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi paragrafo successivo).

Autenticazione delle sottoscrizioni

In allegato al presente Atto, per formarne parte integrante, sono state redatte delle note da osservarsi per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature.

Delegato effettivo e Delegato supplente

La dichiarazione di presentazione della candidatura può contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della candidatura, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sorteggio dei candidati a Presidente ammessi.

Rappresentanti di candidato

Possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale.

Non è previsto alcun *quorum* di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Elezione Presidente" al link in home page del sito istituzionale.

Il Responsabile Ufficio Elettorale *p.t.*
Dott.ssa Valeria Renaldin
firmato digitalmente



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

ALLEGATO ALL'ATTO N.3 DEL DELL'UFFICIO ELETTORALE

L'AUTENTICAZIONE IN GENERALE

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

CONTENUTI DELL'AUTENTICAZIONE

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI COMPETENTI ALL'AUTENTICAZIONE

La Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1 recita:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I Consiglieri Comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni, fermo restando il requisito della territorialità di cui sopra;
- I Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia, possono effettuare le autenticazioni, anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia può autenticare firme.

AVVERTENZA

Il soggetto autorizzato ad autenticare NON può autenticare la propria sottoscrizione.